



Ctr Firenze. Sì all'imposta se il servizio è gestito da società **I giudici tributari promuovono l'Iva applicata alla tariffa rifiuti**

**Paolo Maggiore
Gianni Trovati**

Contrordine: l'Iva sulla tariffa di igiene ambientale va pagata, almeno nei molti casi in cui a gestire il servizio sia una società. L'imposta, infatti, «è dovuta quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime d'impresa». Parola della Commissione tributaria regionale della Toscana, che nella sentenza 27/13/2010 sparisce le carte sul tavolo della Tia mentre il governo torna a promettere il prossimo via ai rimborsi.

Il rompicapo nasce il 24 luglio 2009 quando la Corte costituzionale (sentenza 238) ha stabilito che la tariffa rifiuti è in realtà una tassa, perché il suo costo non è proporzionale al servizio. Niente tariffa, niente imposta sul valore aggiunto, con tutte le complicazioni per il rimborso degli arretrati agli utenti e il cambio di regime dei soggetti che operano in campo Iva.

Questo automatismo, che non era espressamente indicato nella sentenza della Consulta ma ne rappresentava una conseguenza logica, si scontra ora con la decisione della Ctr Toscana.

La commissione bocchia l'appello di un utente che, forte proprio della sentenza costituzionale, reclamava la restituzione dell'Iva e lo fa con argomenti in linea con la normativa. Le motivazioni si riallacciano a un'analoga questione che si era verificata nel 1981 per i canoni di depurazione e fognatura, che allora avevano natura tributaria. A quei tempi, la circolare 8/1981 del ministero delle Finanze, nello stabilire la non applicabilità dell'Iva, chiarì che ciò derivava non dal fatto che depurazione e

fognatura erano un tributo, ma dall'elemento soggettivo di chi gestiva il servizio: all'epoca, in questo campo operavano solo i comuni, direttamente o con una municipalizzata. In caso contrario, se cioè il soggetto agente avesse avuto natura societaria (come avviene oggi), sarebbe stato invece possibile applicare l'Iva anche su un tributo.

Sulla stessa linea tornano i giudici tributari nella nuova sentenza, in cui si richiamano le esenzioni Iva disciplinate dalla legge 133/1999; all'articolo 6, comma 13, la norma spiega che l'imposta non si applica alle «somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso fino al 31 dicembre 1998». Ne consegue, spiega la sentenza, che l'imposta è dovuta per gli anni successivi.

Al di là dell'aspetto per molti versi paradossale di un braccio di ferro, almeno nella sostanza, fra la Consulta e le Commissioni tributarie, la sentenza toscana offre una nuova conferma dell'estrema complessità della materia. Una complessità che finora ha alimentato i silenzi del legislatore, bocciando anche i timidi tentativi di avviare la macchina dei rimborsi, ma in questo stallo cresce la confusione.

In molti casi, infatti, le società stanno continuando ad applicare l'Iva, in attesa di chiarimenti, mentre la giunta del comune di Roma, nel rinnovare per sei mesi il contratto di servizio con la propria azienda, l'ha «invitata» a tener conto nella fatturazione della sentenza della Consulta, cioè a non applicare l'Iva dal 1° gennaio 2010. Diversa la scelta del comune di Verona, che ha riassunto al proprio interno la riscossione della Tia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

